VERBALE D'ACCORDO SINDACALE

(D. Lgs. 148/2015 artt.31)

sono presenti
per FP CGIL Nazionale Stefano Sabato
per la FP CGIL Roma Lazio Giovanni Alfonsi, e le RSA Evaristo Bongarzone e Eleonora Mattia
per CISL FP Nazionale Massimiliano Marzoli
per CISL FP Roma Capitale Rieti M. Claudia Rizzo Massimo Ginaquito e Passeri Roberto
per Fisascat CISL Nazionale Fabrizio Ferrari
per UIL FPL Nazionale Pietro Bardoscia

PREMESSO

• che la società ha avviato la procedura di esubero ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 in data 14 novembre 2019 relativa al personale impiegato nei Centri di Accoglienza per cittadini extracomunitari;

- Che il numero di esuberi è pari a 125 lavoratori come dettagliatamente riportato nella tabella presente nella nota di avvio della procedura;
- Che la motivazione degli esuberi rinviene dalla modifica degli standard delle prestazioni richieste per la gestione dei servizi nei succitati centri di Accoglienza a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113;
- Che, come dettagliatamente rappresentato nella nota di avvio della procedura del 14/11/2019, sia nel corso dei numerosi incontri con le Organizzazioni Sindacali avvenuti negli scorsi mesi la suddetta procedura presenta numerose complessità, anomalie e punti di criticità, peraltro già puntualmente descritti nella lettera di apertura della procedura e nei relativi allegati, in particolare;
 - (i) una inusitata suddivisione territoriale delle Unità Produttive interessate, distribuite sull'intero territorio nazionale in ragione delle articolate modalità di accoglienza e di note problematiche locali e territoriali;
 - (ii) in ragione delle diverse dimensioni e continua variabilità del numero di richiedenti asilo ospiti nei dei Centri di Accoglienza con ricadute sugli standard prestazionali rendendoli non omogenei;
 - (iii) in ragione della articolazione professionale della maestranze utilizzate nei Centri di Accoglienza con ampio spettro di qualifiche e mansioni, cui si è aggiunto l'effetto a valle della previsione normativa che ha inteso sopprimere alcune prestazioni e il conseguente ricorso ad alcuni profili professionali e la sensibile riduzione di altri;
 - (iv) l'impossibilità di definire una precisa e stabile nel tempo ricognizione delle posizioni di lavoro necessarie (job description) e relativa dotazione organica, essendo entrambi i fattori dinamicamente dipendenti alla continua modifica di presenze di richiedenti asilo, in crescita o in diminuzione, conseguenti alla imprevedibile dinamica dei flussi migratori;
- Che in data odierna le parti hanno concluso la procedura come da Verbale di Accordo;
- Che in data 3 giugno 2019 pe rle medesime motivazioni le parti hanno sottoscritto Verbale di Accordo ex art 30 d. lgs 148/2015;
- Che grazie agli accordi raggiunto la Cooperativa ha avuto modo di ridurre di circa il

50% l'esubero del personale originariamente certificato in data 20 febbraio 2019 in 351 unità;

- Che a seguito delle attività intraprese dalla Cooperativa al fine arrivare al definitivo assorbimento del personale in esubero stante l'attuale quadro normativo in tale contesto propone l'utilizzo del Fondo Integrazione Salariale ex art. 31 del D Lgs 148/2015 con uso articolato e differenziato di ammortizzatori sociali a fronte di riduzione di orario;
- Che per le figure di docenti di lingua italiana e psicologi, stante la loro soppressione nelle previsioni del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113 e quindi non più utilizzabili in pianta organica, si prevede, ai fini della salvaguardia occupazionale, la loro modifica di inquadramento e mansione quali operatori dell'accoglienza al livello C1 e il conseguente accesso al FIS al pari delle restanti figure professionali;
- Che per le figure di mediatori ed assistenti sociali sempre nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, che ne prevede la diminuzione rispetto a quelli precedenti, ai fini della salvaguardia occupazionale, anche per tali figure si potrà procedere con la modifica di inquadramento e mansione quali operatori dell'accoglienza al livello C1 e il conseguente accesso al FIS al pari delle restanti figure professionali;
- Che stante nuove esigenze organizzative nella provincia di Roma, il personale che svolge mansione di direttore dei centri di accoglienza non verrà interessato da alcuna riduzione;
- Che al personale interessato viene applicato il CCNL della Cooperative Sociali e che l'orario massimo contrattuale è stabilito in 38 ore settimanali;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo;
2. Le parti stabiliscono al fine di scongiurare i licenziamenti di ricorrere al Fondo Integrazione Salariale ex art. 31 d. Lgs 148/2015 per il periodo dal 1/11/2019 per 52 settimane fino al 30 novembre 2020;
3. La percentuale media di FIS nelle singole Unità produttive o Provincie ex art. 31 D. Lgs 1148/2015 sarà come di seguito rappresentato:

Provincia di lavoro	Descrizione Unità produttiva	% di Riduzione ex art. 31 D. Lgs 148/2015
CO	CAS - PREFETTURA DI COMO	25%
LC	CAS CREMENO - LECCO	60%
LT	CAS PREFETTURA LATINA E PROV.	15%
RM	CAS PRETTETTURA ROMA E PR.	15%
RM	CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA - ROMA CAPITALE	15%
RM	Emergenza Abitativa ROMA	15%
RM	EMERGENZA FREDDO - ROMA	15%
RM	SPRAR ROMA CAPITALE	15%
SS	CAS PROV. SASSARI	50%

TA	CENTRO MINORI TARANTO	58%
TA	CPA TARANTO	58%
TE	CAS PROVINCIA DI TERAMO	60%
TE	CAS TERAMO E PROV.	60%
TE	SPRAR TERAMO	60%
FR	CAS PREFETTURA FROSINONE	15%

4. Resta inteso che, stante la dinamicità del settore che non ne consente una stabile definizione delle piante organiche, duratura nel tempo, le parti stabiliscono di poter rivisitare in senso migliorativo il ricorso al FIS sulla base di esigenze aziendali e lavorative sopravvenute;
5. Per le fiure con mansione di direttore nelle province diverse da Roma, assistenti sociali, mediatori, infermieri e psicologi come previsti nelle lettera di avvio delle procedure il personale potrà essere messo in FIS entro la percentuale massima prevista della normativa vigente;
6. Si stabilisce con il presente Verbale l'efficacia e l'unicità sull'intero territorio nazionale del presente accordo, ferma restando la possibile diversa applicazione nelle provincie interessate;
7. In caso di apertura di nuove e diverse Unità Produttive, nel settore immigrazione, da parte della Cooperativa, la stessa ha l'obbligo di offerta lavorativa per i lavoratori impiegati nelle sedi nelle quali è previsto il Fondo di Integrazione Salariale, a prescindere dalla collocazione territoriale;
8. Che il CCNL applicato è quello delle Cooperative Sociali e che l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali riproporzionato sui part time;
9. La società procederà ad anticipare ai lavoratori il trattamento autorizzato dall'INPS, procedendo con il relativo conguaglio;
10. Le parti come sopra rappresentate si incontreranno trimestralmente per un aggiornamento della situazione, fatte salve specifiche richieste da parte delle OO.SS nazionali e/o territoriali;
11. Durante il periodo di vigenza del Fondo di Integrazione Salariale, previsto per il periodo tutti gli elementi retributivi fissi e variabili corrisposti dalla società ai lavoratori interessati, saranno proporzionalmente ridotti, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

ROMA 27/11/2019

Del che è verbale letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

FP CGIL NAZ.

FP CGIL ROMA LAZIO

MEDICI CGIL

CISL FP NAZIONALE

C.GIL FP ROMA CAPITALE E RIETI

UIL FP

FISASCAT CISL NAZIONALE